



27919-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2278/2020
ROSA ANNA SARACENO		CC - 30/09/2020
FILIPPO CASA		R.G.N. 49691/2019
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	
ANTONIO CAIRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 25/11/2019 del TRIBUNALE di IMPERIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG

*dall. D. A. R. Scerere, che
ha chiesto il rigetto del ricorso*

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'impugnazione, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di (omissis) di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna alla pena di euro 900,00 di multa emessa dal Giudice di pace di Imperia, in uno con la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata il 30 luglio 2013.

Il Tribunale ha osservato che il decreto di citazione a giudizio fu notificato al domicilio dichiarato al momento della nomina del difensore di fiducia dinnanzi alla polizia giudiziaria che provvide a redigere verbale di identificazione, nomina del difensore ed elezione di domicilio, avvisando di un procedimento a suo carico per il reato di lesioni. Anche l'estratto contumaciale fu notificato al domicilio dichiarato.

Non è allora sostenibile l'assunto che il richiedente non fosse a conoscenza del procedimento a suo carico: sarebbe stato al più onere del condannato dimostrare l'inidoneità del domicilio, allegando ad esempio l'impossibilità di comunicare all'Autorità procedente il mutamento del domicilio, ma ciò non è avvenuto.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis), che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Con la richiesta di restituzione nel termine il ricorrente aveva rappresentato che nel domicilio in cui furono effettuate le notifiche aveva convissuto con la convivente *more uxorio* la quale, cessata la convivenza, omise sia di ritirare gli atti che di comunicare l'avvenuta notifica.

A fronte di questa allegazione, il Giudice, per rigettare la richiesta di restituzione nel termine, non può limitarsi a dare conto della regolarità formale della procedura di notificazione, ma deve superare la presunzione della mancata conoscenza del procedimento in capo al condannato richiedente e dare così prova di una sua conoscenza effettiva.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.



2. L'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine – proposta ai sensi dell'articolo 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione previgente la modifica apportata con la legge n. 67 del 2014 – ponendo in evidenza che le notifiche furono tutte regolarmente compiute e che al più vi fu un difetto di diligenza dell'interessato che avrebbe dovuto adoperarsi per rappresentare l'inidoneità del domicilio eletto.

3. Pur a voler ammettere che vi fu negligenza dell'imputato, il quale, dichiarato o eletto domicilio presso la convivente *more uxorio*, non si premurò di avvertire l'Autorità giudiziaria procedente della sopravvenuta inadeguatezza del domicilio in conseguenza della rottura del rapporto di convivenza, il Tribunale avrebbe comunque dovuto verificare, sulla base delle risultanze in atti e valutato ogni aspetto a tal fine rilevante tra cui anche l'esistenza di un mandato difensivo fiduciario, se il condannato contumaciale, oltre che negligente per l'omessa comunicazione di una sopravvenuta inadeguatezza del domicilio, avesse comunque avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento.

Nessun onere, se non di mera allegazione di fatti rilevanti, incombeva sul condannato contumaciale, spettando invece all'Autorità giudiziaria la verifica puntuale dell'eventuale sussistenza di condizioni che dessero contezza dell'effettività della non conoscenza.

4. Deve allora essere ribadito, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo giudizio, il principio di diritto secondo cui "in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67), è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza, che, sul rilievo della regolarità meramente formale della notificazione dell'atto, assegni al comportamento dell'imputato, che abbia omesso di comunicare all'Autorità giudiziaria il mutamento del domicilio a suo tempo dichiarato, il significato di una volontaria sua scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo e delle sentenze" – Sez. 1, n. 38817 del 10/07/2015, Giovanelli, Rv. 264538; v., anche Sez. 3, n. 38295 del 03/06/2014, Petreto, Rv. 260151, per la quale "è a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare" –.

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Imperia.

Così deciso in Roma, 30 settembre 2020.

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia



Il presidente
MariaStefania Di Tomassi



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**
-7 OTT 2020
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA

